ALIMENTA FASCICOLO 3/2026 – ISSN 2284-3574

LUCI E OMBRE DELLA RIFORMA DEI REATI DI FRODE ALIMENTARE DI CUI ALLA L. 75 DEL 2026

SOMMARIO: **1.** *Osservazioni preliminari.* **– 2.** *Le modifiche al codice penale.* **– 2.1.** *La contraffazione delle IGP e delle DOP.* **– 2.2.** *La frode alimentare.* **– 2.3.** *Il commercio di prodotti con segni mendaci.* **– 2.4.** *Pene accessorie, aggravanti e attenuanti. La responsabilità amministrativa dell'ente.* **– 3.** *Le modifiche al codice di procedura penale.* **– 4.** *Ulteriori modifiche.* **– 5.** *Conclusioni.*

1. Osservazioni preliminari.

Il progetto di riforma dei reati alimentari stilato nel 2015 dalla Commissione ministeriale presieduta da G.C. Caselli, rimasto nel cassetto per 11 anni, trova ora una nuova veste nella legge 75/2026.

Nonostante un impianto a largo spettro, non si può dire che le premesse di allora siano state soddisfatte. Ci riferiamo in particolare alla parte penale della riforma, che era l'oggetto di quel lontano progetto.

Da questo punto di vista l'intervento appare piuttosto limitato, anche se sono inserite interpolazioni di articoli e aggiunte *ex novo* non prive di interesse e di utili chiarificazioni.

Tuttavia, manca per esempio uno dei punti qualificanti di quel progetto, ossia l'autonomo reato di «agropirateria» (sebbene in origine previsto dal testo governativo dell'attuale riforma), laddove il nuovo art. 517-octies c.p. prevede una condotta analoga come mera circostanza aggravante della frode alimentare e del commercio di alimenti con segni mendaci, con la conseguenza di consentirne la sterilizzazione degli effetti sanzionatori attraverso il bilanciamento con circostanze attenuanti[1].

[1] In senso critico v. anche N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante*

Come si desume dalla *Relazione* di accompagnamento[2], il DDL di iniziativa governativa si è proposto di contrastare fenomeni - in cui «si insinua, con sempre maggiore frequenza ed incisività, la criminalità organizzata» -, di frode commerciale costituenti aggressione agli interessi dei consumatori, dei produttori sia, più latamente, al patrimonio agroalimentare, che costituisce, come anche l'*export* dimostra, un volano importante dell'economia nazionale. Il legislatore ha così inserito nella rubrica del *Titolo* dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499 ss.) il riferimento alla tutela del «patrimonio agroalimentare» quale specifico bene giuridico protetto[3], poi richiamato più specificamente nella titolazione del nuovo *Capo II-bis* (artt. 517-quater – 518.2).

Si è inteso raggiungere tale obiettivo attraverso il dichiarato inasprimento delle pene (oltre che delle sanzioni amministrative) e l'introduzione di nuovi reati per superare - si sostiene – vuoti normativi, eventualmente colmati dalla interpretazione giurisprudenziale, anche anticipando la tutela (cioè il momento consumativo del reato), e dedicando attenzione ai prodotti a denominazione protetta.

Che sul piano giudiziario la repressione delle frodi alimentari

di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" *(A.C. 2721)*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 4.

[2] In *https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01483776.pdf*

[3] L'introduzione del "patrimonio agroalimentare" come autonomo bene protetto è di diretta derivazione dal progetto Caselli, là dove si spiega che tale sintagma «discende […] dalla necessità di valorizzare – anche a fini simbolico-ideali, nell'ambito della classe dei reati contro l'industria ed il commercio – quel particolare bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura aldilà della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari, sottolineandosi in tal modo un valore ideale di matrice europea e sovranazionale espresso proprio, ed evocativamente, dalla locuzione "patrimonio agroalimentare"» *(Linee guida per lo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari"* della Commissione ministeriale, 38-39).

sia ad oggi deludente è dimostrato, per esempio, dal fatto che il Massimario della Cassazione[4] riporta solo 100 casi tra il 1961 e l'ottobre 2025 per la violazione dell'art. 516 c.p., e 91 casi tra il 1967 e il marzo 2024 per la violazione dell'art. 515 c.p. relativamente ad alimenti.

Tali dati sono sicuramente incompleti, sia per limiti selettivi alla massimazione delle sentenze, sia perché alcune denunce vengono archiviate per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), o si concludono con il proscioglimento per vari motivi. Resta, però, che tali dati appaiono comunque sintomatici dell'esistenza di un "numero oscuro" di illeciti commessi e non perseguiti.

A nostro avviso, questo risultato non incoraggiante si spiega in ragione di almeno due fattori concomitanti.

In primo luogo, gli organi amministrativi di controllo, per quanto possano essere competenti, non sono sufficientemente formati nelle loro funzioni di polizia giudiziaria. In base alla nostra esperienza ciò dipende essenzialmente dal fatto che il personale delle aziende sanitarie (servizi veterinari e servizi di igiene degli alimenti) o quello dell'ICQRF "vede" in certe condotte irregolari i correlativi illeciti amministrativi, ma capita che tralasci di porsi il problema se tali condotte rivestano piuttosto, o anche, natura di illecito penale. Tale esito dipende da scarsa formazione specifica, oltre che dalla *forma mentis* professionale, poco incline a rivestire i panni del "poliziotto". Né va dimenticata la sempre più accentuata carenza di personale, con la conseguente limitazione dei controlli.

Non meno importante la circostanza che soltanto nelle Procure di maggiori dimensioni sono istituiti gruppi di lavoro che si occupano (anche) dei reati in materia alimentare, con la conseguente specifica conoscenza della relativa legislazione, idonea pure a far maturare una particolare attenzione a questo settore. Di regola, poi, il complessivo carico di lavoro medio di un PM è tale da por-

[4] In *www.italgiure.giustizia.it.*

tarlo, pressoché inevitabilmente, a sottostimare l'importanza di perseguire questo tipo di reati.

2. Le modifiche al codice penale.

A valle di queste considerazioni, che non vengono attinte dalla riforma, occorre convenire che una risistemazione anche solo dei reati di frode alimentare fosse necessaria, o almeno utile; anche se si affaccia il dubbio che si sia in presenza di un intervento normativo limitato e non risolutivo.

Ma veniamo ai contenuti della riforma.

Cominciando dalle abrogazioni, è coerente con le novità introdotte l'abrogazione dell'art. 516 c.p., sostituito dall'art. 517-sexies c.p., nonché dell'art. 517-bis c.p., il cui contenuto è stato ripreso nell'art. 517-octies c.p., anche se – in verità – la riforma non risolve la problematica coesistenza di tale ultima aggravante (dei nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.) con il reato di cui all'art. 517-quater c.p. (rimasto in vita con interpolazioni) quanto ai prodotti a denominazione protetta.

2.1. La contraffazione delle IGP e delle DOP.

Il primo intervento in positivo si ha con l'interpolazione dell'art. 517-quater c.p.

La pena originaria era piuttosto contenuta nel massimo, ma soprattutto non aveva minimo[5]. La novella fissa un minimo di un anno per la reclusione e di € 10.000 per la multa, e un massimo rispettivamente di quattro anni e di € 50.000, rendendo senz'altro più deterrente la sanzione.

La sostituzione del secondo comma – che estende la punibilità

[5] Se non quello generale dell'art. 23 c.p. (quindici giorni di reclusione) e dell'art. 24 c.p. (€ 50 di multa).

della fattispecie base di contraffazione o alterazione delle indicazioni/denominazioni protette alla messa in circolazione di prodotti con tali indicazioni/denominazioni contraffatte o alterate – è più di forma che di sostanza, salva la opportuna aggiunta del riferimento alla alterazione, mancante nel testo precedente.

La disposizione non cita gli alimenti o bevande «le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti», come le SGT, come invece prevedeva l'art. 517-bis c.p. come aggravante delle ipotesi di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p., con la conseguenza che allorché la condotta abbia ad oggetto tale tipologia di prodotti si deve ritenere che trovi la sua sanzione solo nella disposizione generale del nuovo art. 517-sexies c.p. o dell'art. 517-septies c.p.

2.2. La frode alimentare.

Con l'art. 517-sexies c.p. si sostituisce, riscrivendolo in maniera più analitica, l'art. 516 c.p. (che viene abrogato), anche inglobando riferimenti caratterizzanti contenuti nell'art. 515 c.p.

La fattispecie riguarda una serie di condotte – dettagliate in maniera ridondante[6], come ormai è spesso d'uso, nell'intento di coprire tutte le possibili situazioni[7], ma anche di anticipare la tutela

[6] Per la verità, mentre la norma prevede tra le condotte punibili anche quella della spedizione in transito, in passato si è affermato che «Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia» (Cass. *Sez.* III pen. , 1 gennaio 2010, n. 8734 in motivazione, in *www.italgiure.giustizia.it*). In senso contrario, in un caso di introduzione temporanea nel territorio italiano in area doganale v. Cass. Sez. IV pen., 26 aprile 2017, n. 25030, in *www.italgiure.giustizia.it*.

[7] La giurisprudenza sull'art. 516 c.p. non ha mai avuto dubbi sul fatto che la condotta ivi prevista di mettere in commercio o porre in vendita è insita in qualsiasi attività di messa in circolazione della merce, una volta uscita dalla disponibilità del produttore per essere immessa nel mercato (così da ultimo: Cass. Sez. III pen., 23 ottobre 2025, n. 39450, Rv. 288807, in *www.italgiure.giustizia.it*). Tanto che si è escluso che l'art. 516 c.p. consenta il tentativo, poiché quanto necessario per configurarlo, già integra la commissione del rea-

del bene protetto[8] – di chi nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione in buona sostanza mette in circolazione, «anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche», alimenti, acque e bevande non genuini ovvero «sostanzialmente difformi» per origine, provenienza, quantità o qualità da quanto indicato, dichiarato o pattuito.

Come si può notare, la norma è costruita come una sorta di assemblaggio tra l'art. 516 c.p. e l'art. 515 c.p., che sopravvive ma, evidentemente, per prodotti diversi da quelli alimentari.

La scelta di precisare che la difformità penalmente rilevante deve essere "sostanziale" è stata criticata in quanto, oltre a rimandare a un criterio poco determinato, porta ad un restringimento del campo d'azione della fattispecie, che invece non si presenterebbe nell'art. 515 c.p.[9]. In realtà, sebbene tale ultima disposizione

to, salvo «solo quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto» (Cass. Sez. III pen., 5 giugno 1998, n. 8662, Rv. 212039, in *www.italgiure.giustizia.it*, richiamata da Cass. 39450/2025 cit.). In questo senso non convince che la nuova fattispecie abbia apportato una effettiva anticipazione di tutela, come sostenuto, oltre che dalla *Relazione* illustrativa, in dottrina da N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO*, La riforma dei reati agroalimentari*, cit., 3. Ciò è esatto rispetto all'art. 515 c.p. (che richiede la consegna del prodotto all'acquirente), ma non per l'art. 516 c.p.: «Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen . è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto dall'art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine» (Cass. Sez. III pen., 7 giugno 2016, n. 50745, Rv. 268650, in *www.italgiure.giustizia.it*).

[8] Come succede rispetto all'art. 515 c.p., che per il perfezionamento del reato richiede la «consegna all'acquirente».

[9] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, in *www.sistemapenale.it*, 11.

non contenga nessuna esplicita limitazione del genere, la giurisprudenza aveva chiarito che i caratteri del prodotto vantati ma insussistenti devono essere "essenziali"[10].

Rispetto all'art. 516 c.p. la pena è aumentata, ed è fissato un minimo edittale, inesistente nella norma abrogata

La (non)genuinità non viene definita, tuttavia con riferimento al reato di cui all'art. 516 c.p. la giurisprudenza l'ha comunemente intesa come l'assenza di caratteristiche naturali tipiche (genuinità "naturale") ovvero segnata dall'inosservanza delle varie discipline di settore previste per ciascun tipo di alimento (genuinità "formale" o "normativa"), come nel caso di latte annacquato, burro con contenuto di grassi inferiore a quanto prescritto, salsiccia con presenza di solfiti, ecc.

Da notare che mentre l'art. 516 c.p. poteva essere commesso da «chiunque» senza ulteriori specificazioni, il nuovo art. 517-sexies c.p. confina l'illecito a "reato proprio" di chi svolge una delle attività imprenditoriali ivi indicate («attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione»), nonostante la formale attribuibilità a chiunque. Tale limitazione è ripresa dall'art. 515 c.p.: «Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale», espressione che va intesa in senso lato, compresa l'attività di produzione[11].

Un'ulteriore differenza riguarda ora la previsione di un dolo specifico rafforzato, cioè il «fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto», che non è invece richiesto per nessuno dei delitti contro l'industria e il commercio nel codice del 1930, e lo è solo parzialmente (come fine di profitto) in due fattispecie introdotte nel codice dalla l. 99/2009 (artt. 517-ter, co. 2, e 517-quater, co. 2, c.p.).

[10] Cass. Sez. III pen., 6 giugno 2003, n. 33303, Rv. 225763; Cass. Sez.VI pen., 21 febbraio 1986, n. 4826, Rv. 172940, in *www.italgiure.giustizia.it.*

[11] Cass., Sez. VI pen., 15 febbraio 2011, n. 22313, Rv. 250473, in *www.italgiure.giustizia.it.*

Singolare è la esplicita previsione[12] che l'agente sia a conoscenza («sa essere») della non genuinità ovvero della difformità sostanziale del prodotto rispetto a quanto indicato. Tale precisazione è stata intesa come volta a escludere dal campo dell'elemento soggettivo punibile il dolo eventuale[13], ma si può obiettare che il dolo specifico di inganno già implica la consapevolezza del mendacio[14].

Viene prevista una speciale causa di non punibilità «quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità», che può essere giustificata in un'ottica di proporzionalità tra la sanzione penale e la concreta non offensività del fatto, ma che desta più di una perplessità.

Da una parte, i casi *de minimis* trovano già un ombrello esonerativo di carattere generale nell'art. 131-bis c.p. Dall'altra, la dislocazione di tale causa di non punibilità al di fuori della norma generale comporta l'estromissione del limite negativo della abitualità della condotta, con possibili risvolti di incostituzionalità della norma speciale che, come tale, non sembra avere alcuna precipua giustificazione tale da superare il vincolo del criterio di ragionevolezza, violando il principio di uguaglianza[15], tanto più per il fatto che non riguarda il reato di cui all'art. 517-septies c.p.

[12] Che compare anche nell'art. 517-quater, co. 2 e nell'art. 517-septies c.p.

[13] R. BATTISTONI, I *delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, in Dir. *pen. proc.*, 6/2026, 723-724; E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., 11.

[14] In altre disposizioni la precisazione non è pleonastica. Negli artt. 2621 e 2622 c.c. sono puniti gli amministratori ecc. che nei bilanci espongono «consapevolmente» fatti materiali non rispondenti al vero con il fine di trarne profitto. Qui l'uso dell'avverbio è funzionale, perché la condotta ha un oggetto (l'esposizione mendace) diverso dalla finalità perseguita (il profitto), per cui l'uno non comprende logicamente l'altro.

[15] La sindacabilità in termini di legittimità costituzionale delle "norme penali di favore" è ammessa dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 148 del 1983 e con successive numerose decisioni (*ex multis* Corte cost. sentenza n. 394 del 2006; sentenza n. 37 del 2019; *per incidens* sentenza n. 95 del 2025, in *www.italgiure.giustizia.it*). Per rilievi di incostituzionalità della causa di non punibilità v. anche R. BATTISTONI, *I delitti*, cit., 726.

Il problema non si porrebbe qualora si ammettesse – come ipotizzato, seppure in maniera dubitativa[16] – che le due ipotesi di non punibilità per tenuità del fatto siano da considerare cumulative, ove quella di cui all'art. 517-sexies, co. 2, c.p. valuterebbe la tenuità intrinseca del fatto, mentre quella generale dell'art. 131 bis c.p. richiederebbe la valutazione anche della condotta susseguente al reato (comportamenti riparatori, adempimenti, misure di sicurezza), tenendo pure conto dei criteri di cui all'art. 133, co 1, c.p. Tale opzione non pare perseguibile, poiché è chiara la natura speciale della nuova causa di non punibilità, e la volontà del legislatore in tal senso, che altrimenti non l'avrebbe prevista, potendo già il trasgressore giovarsi della norma generale.

Inoltre, il concetto di «lieve entità», sebbene ugualmente indeterminato, appare esprimere una nozione attenuata rispetto alla «particolare tenuità» dell'art. 131-bis c.p.

Più ancora, sul piano interpretativo la norma non è di perspicua lettura.

Innanzi tutto, è segnato di indeterminatezza il riferimento al *mercato*. Si intende riferirsi al mercato dei prodotti agroalimentari in generale o al mercato settoriale a cui appartiene il prodotto oggetto del reato? E poi, con quali criteri si dovrebbe valutare il pregiudizio?[17]

È vero che nel *Libro VIII* del codice, in cui è inserita la disposizione, analoga indeterminatezza si rinviene nell'art. 499 c.p., che punisce il grave nocumento alla «produzione nazionale», e nell'art. 500 c.p., che punisce la diffusione di malattie a piante o animali pericolose alla «economia rurale o forestale» o al «patrimonio zootecnico della nazione». Ma allora è l'alternatività dell'assenza di ef-

[16] V. PULLINI. *Il rapporto tra la l. 75/2026 e la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022): le modifiche alla l. 283/1962 e i punti di connessione sistematica,* in questo numero della *Rivista*.

[17] Per rilievi decisamente critici sulla causa di non punibilità v. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., 12-13; N. BATTISTONI, *I delitti*, cit., 725-726.

fettivo pregiudizio per il consumatore *ovvero* per il mercato a far sorgere dubbi interpretativi. Si pensi alla vendita a un privato di una partita di un qualche prodotto non genuino per un prezzo significativo, tale da escludere che il consumatore non abbia subito un danno effettivo. Ciò impedirebbe l'applicazione della causa di non punibilità *quanto al consumatore*. Nel contempo, però, quella condotta con ogni verosimiglianza non avrà arrecato danno concreto *quanto al mercato*, sicché è da chiedersi se ciò consentirebbe all'autore di fruirne[18].

Inoltre, data l'alternatività delle condizioni[19] a cui rapportare la lievità del fatto, la norma implica che potrebbe darsi astrattamente il caso che il fatto non sia lieve né per la *quantità* del prodotto oggetto della frode né per il suo *valore* economico, ma sia assente un effettivo *pregiudizio*. Come sia praticamente possibile una situazione del genere è difficile immaginare, a meno di tornare al paradosso cui si faceva cenno più sopra, nel senso che qualsiasi frode al consumatore, per quanto rilevante, non sarebbe normalmente tale da determinare effettivo pregiudizio per il mercato.

In virtù della clausola di riserva il reato cede alla fattispecie più grave dell'art. 517-septies c.p. quando ricorra anche quest'ultima. La scelta lascia perplessi.

L'assorbimento di una fattispecie in un'altra ha senso nella misura in cui la seconda contenga i medesimi elementi della prima più altri specifici. Nella frode alimentare la difformità è relativa alla

[18] Ragionevolmente la risposta dovrebbe essere negativa, in quanto l'alternatività andrebbe intesa nel senso che per escludere l'esonero di responsabilità sia sufficiente che il pregiudizio sia effettivo o per il consumatore o per il mercato.

[19] È stato osservato che anche in questo caso, come già nella interpretazione giurisprudenziale (Cass. SS.UU. pen., 9 novembre 2018, n. 51063; Cass. SS.UU. pen., 31 maggio 1991, n. 9148 in motivazione, in *www.italgiure.giustizia.it*) dell'art. 73, co.5, DPR 309/1990 in materia di stupefacenti per i casi di lieve entità (*puniti* meno gravemente della fattispecie base), le condizioni di applicabilità della causa di non punibilità dovrebbero sussistere congiuntamente (R. BATTISTONI, *I delitti*, cit., 726).

non genuinità e alla diversa origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto, mentre nell'art. 517-septies c.p. non si indica la genuinità, con conseguente disallineamento tra le due ipotesi. È vero che la genuinità si può ricondurre alla categoria generica della qualità, ma allora c'è da chiedersi per quale ragione ha una sua autonomia nell'art. 517-sexies c.p.

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto il concorso materiale tra i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. (omologhi a quelli di cui si tratta) a causa della diversa obiettività giuridica[20].

2.3. Il commercio di prodotti con segni mendaci.

L'art. 517-septies c.p. punisce chi utilizza «segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli» relativamente a origine, provenienza, qualità o quantità «degli alimenti o degli ingredienti», nell'ambito di «un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione».

Si noti che l'illecito consiste nell'*utilizzo* dei segni mendaci, diversamente da quanto previsto da disposizioni analoghe (artt. 474, 517, 517-ter, 517-quater co. 2, c.p.p.), in cui la condotta si sostanzia di volta in volta nella fabbricazione o messa in vendita di prodotti - anche alimentari[21] - con segni abusivi. Se ne dovrebbe concludere che il reato è perfezionato (quindi non solo tentato) ancora prima della commercializzazione, per esempio quando i prodotti si trovino ancora nel magazzino del produttore.

La condotta deve essere sorretta dal dolo specifico del fine di

[20] Cass. Sez. III pen., 15 settembre 2020, n. 32388, Rv. 280284; Cass. Sez. III pen., 9 ottobre 2008, n. 43192, Rv. 241535; Cass. Sez. VI pen., 2 febbraio 1973, n. 3151, Rv. 123881, in *www.italgiure.giustizia.it*.

[21] Cass. Sez. V pen., 5 aprile 2019, n. 26398, Rv. 276893; Cass. Sez. V pen., 16 febbraio 1995, n. 3999, Rv. 201312, in *www.italgiure.giustizia.it*.

profitto e della volontà di induzione in errore. Anche qui come nella frode commerciale è stabilito che l'agente sia consapevole della falsità o ingannevolezza dei segni distintivi, e vale quindi quanto già detto sulla inutilità di tale formulazione, già assorbita dal dolo specifico della induzione in errore del compratore.

Si tratta di una sostanziale riscrittura dell'art. 517 c.p., che sopravvive, riferita però esclusivamente agli alimenti, come pure ad acqua e bevande.

La nuova figura trova una sua giustificazione, sia sul piano sistematico in quanto viene inserita nel capo dedicato alla tutela del patrimonio agroalimentare, sia per il maggior dettaglio descrittivo della condotta.

L'art. 517 c.p. si riferisce, oltre che alle opere dell'ingegno, anche ai prodotti «industriali», ma non era dubbio che in essi rientrassero anche gli alimenti, specie con riguardo a quelli a denominazione protetta[22], e si è pure sostenuto[23] che l'art. 4, co. 49, l. 350/2003 (che a seguito della novella ora li esclude) avesse un'estensione anche ai prodotti agricoli e alimentari (sebbene la disposizione non li citi).

Nella fattispecie dell'art. 517-septies c.p. si ha una anticipazione di tutela rispetto a ipotesi di *tentativo* del reato di cui all'art. 517 c.p.[24]

La pena prevista per la nuova figura di reato è inferiore nella reclusione a quella dell'art. 517 c.p., anche se ha un minimo edittale, che difetta nell'altra[25].

Di interesse è l'esplicitazione, anche se superflua perché da ri-

[22] Cass. Sez. III pen., 24 gennaio 2012, n. 21279, Rv. 252913; Cass. Sez. III pen., 8 giugno 2011, n. 28740, Rv. 250621, in *www.italgiure.giustizia.it*.

[23] Cass. Sez. III pen., 17 febbraio 2005, n. 13712, Rv. 231831, in *www.italgiure.giustizia.it*.

[24] Ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza più recente: Cass. Sez. III pen., 21 marzo 2017, n. 13646, Rv. 269330, in *www.italgiure.giustizia.it*, e sentenze ivi citate in motivazione.

[25] Per cui il minimo è di 15 giorni di reclusione (ex art. 23 c.p.).

tenere scontata, che il reato riguarda anche il mendacio relativo agli ingredienti.

2.4. Pene accessorie, aggravanti e attenuanti. La responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517-octies c.p. riprende e rimodella il contenuto dell'art. 517-bis c.p., conseguentemente abrogato.

Si stabilisce che «Nei casi di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso».

Si tratta di pena accessoria facoltativa. La novità consiste nel fatto che la disposizione abrogata riguardava soltanto alimenti e bevande a denominazione protetta, mentre ora riguarda (anche) alimenti generici.

L'art. 517-octies c.p. introduce un aumento di pena (fino a un terzo), allorché: 1) il fatto abbia ad oggetto prodotti a denominazione di origine o a indicazione geografica; 2) siano usati falsi documenti di trasporto[26] o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 3) i fatti siano di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; 4) le condotte riguardino alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Se concorrono più circostanze di questo tipo la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[26] Falsificazione (finora) non punibile in quanto né atti pubblici né certificazioni (A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del p.m. specializzato*, in *Dir. agr.*, 2017, 382). Nel medesimo senso: Cass. Sez. III pen., 14 luglio 2016, n. 52838, Rv. 268918; Cass. Sez. III pen., 18 settembre 2015, n. 43613, Rv. 265263, in materia di rifiuti. Diversamente, per esempio, per i documenti di trasporto di oli minerali: Cass. Sez. V pen., 19 gennaio 2011, n. 1511, Rv. 249078; Cass. Sez. V pen., 25 febbraio 2011, n. 7477, Rv. 249692, in *www.italgiure.giustizia.it.*

Si noti la previsione dell'aggravante relativa a prodotti DOP o IGP. In questo modo si realizza una sovrapposizione con la fattispecie dell'art. 517-quater c.p., che non consiste soltanto nella contraffazione/alterazione della denominazione/indicazione protetta, cioè nel senso del "taroccamento" del segno, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare[27]; sovrapposizione che, del resto, già si manifestava nel rapporto dell'art. 517-quater c.p. con l'art. 517-bis c.p.

Se così stanno le cose, ne conseguirebbe che l'ipotesi aggravata degli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. relativamente a prodotti a denominazione/indicazione protetta non dovrebbe trovare mai applicazione, in quanto la fattispecie di cui all'art. 517-quater c.p. è più grave.

Da un terzo alla metà sono aumentate le pene per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. «se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati»[28].

Si tratta di una novità attesa, ispirata al reato di "agropirateria" previsto nel progetto Caselli, che il testo governativo della riforma aveva contemplato come reato autonomo e che poi in Commissione è stato trasformato in circostanza aggravante.

Tuttavia, a ben guardare, sul piano del diritto positivo già l'art. 15 l. 99/2009 nell'introdurre nel codice l'art. 517-quater aveva previsto l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 474-ter c.p. in ma-

[27] Cass. Sez. III, pen., 10 ottobre 2019, n. 49889, Rv. 278272 in *www.italgiure.giustizia.it.*

[28] In proposito è stato osservato che «Per le imprese strutturate questa definizione presenta un profilo di rischio specifico, poiché sistematicità e organizzazione sono elementi connaturati all'attività imprenditoriale anche lecita: processi standardizzati, operazioni ripetute, strutture dedicate alla produzione e alla distribuzione integrano, in presenza di condotte illecite, i presupposti dell'aggravante» (N. FERRARIS, G. FILIPPO, *Legge sulla tutela dei prodotti agroalimentari 2026: come adeguare il modello 231*, in *www.ipsoa.it*).

teria di tutela dei marchi registrati ove i reati fossero stati commessi «in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate»[29]. Anzi, si può notare che a causa dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 517-quater (che appunto conteneva il rinvio all'art. 474-ter), l'aggravante in oggetto non trova più applicazione a questa fattispecie.

Neppure potrebbe supplire il ricorso all'ipotesi aggravata degli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. in quanto riferita ai prodotti DOP/IGP (art. 517-octies, co. 2, n. 1 c.p.) in quanto essa cede alla norma speciale dell'art. 517-quater c.p. Tale conclusione trova conferma nella osservazione che l'art. 517-bis c.p. (ora abrogato), che prevedeva analoga aggravante dei reati di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p. – omologhi degli attuali artt. 517-sexies e 517-septies c.p. – non era più applicabile per questa parte (residuava per le SGT) dopo l'introduzione dell'art. 517-quater c.p., da considerare norma speciale[30].

Del resto, questa sembra essere una scelta pienamente consapevole del legislatore. Infatti, nel testo di iniziativa governativa della riforma l'ipotesi di agropirateria comprendeva la violazione dell'art. 517-quater c.p., unitamente a quella degli artt. 517-sexies e 517-speties c.p.; e ciò nonostante che lo stesso testo prevedesse come aggravante di questi due ultimi reati il caso in cui avessero ad oggetto prodotti a denominazione protetta, ulteriore conferma del fatto che il recupero dell'art. 517-quater alla agropirateria non si presta a marchingegni interpretativi.

La condotta non deve rientrare nelle fattispecie di associazione

[29] Altra fattispecie a contenuto analogo si rinviene nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

[30] A. NATALINI, *La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (art. 517- quater e 517-quinquies c.p., 235 ss.)*, in A. GARGANI (a cura di*), Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 237. Nel senso della *abolitio criminis* della già esistente fattispecie di "agropirateria" (attraverso il richiamo all'art. 474-ter c.p. nel corpo del previgente art. 517-quater c.p.) v. anche R. BATTISTONI, *I delitti*, cit.*,* 731.

per delinquere comune o mafiosa, ma presenta con la prima analoghe connotazioni, segnando con questa un confine piuttosto labile.

In definitiva, come fu osservato a proposito del reato di "agropirateria" del progetto Caselli[31], la nuova circostanza aggravante si presenterebbe quando la proiezione criminosa nel tempo riguardi la programmazione di fatti specifici, e sia quindi priva del carattere di indeterminatezza. Altrettanto avverrebbe nel caso di reato monosoggettivo o quando i correi non siano più di due, aspetto peraltro difficilmente riscontrabile nelle frodi massive della criminalità organizzata, come tipicamente avvenuto nei settori oleicolo e vitivinicolo.

La circostanza attenuante della collaborazione (art. 517-quinquies c.p.) viene estesa ai delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. In proposito nella Relazione n. 43/26 del Massimario della Cassazione si osserva criticamente che il riferimento al «contrasto» del fenomeno criminoso è troppo generico per non lasciare all'arbitrio del giudice di riempirlo di contenuto, di talché occorre invece «associarvi un significato che presupponga il concreto impedimento della consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio agroalimentare»[32]. In realtà, la norma prevede un concreto contributo alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione degli strumenti utilizzati per commetterli, nonché dei profitti conseguiti, e alla cattura dei concorrenti nel reato. In ogni caso, se vizio di formulazione vi fosse, esso non sarebbe imputabile alla nuova legge.

Analoga estensione ai delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. è stabilita per la pena accessoria della pubblicazione della condanna ai sensi dell'art. 518 c.p., a cui si aggiunge "doverosamente" l'art. 517-quater c.p., nonché i delitti di associazione a delinquere comune o mafiosa se l'associazione è diretta alla com-

[31] F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. Web*, 2017, 6.
[32] *Relazione*, cit,, pp. 25-26.

missione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare del Capo II-*bis*.

Innovativa è l'introduzione delle pene accessorie di cui all'art. 518.1. c.p.

La condanna per le fattispecie associative sopra indicate ovvero per i delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. commessi con organizzazione di mezzi e continuità delittuosa, comporta l'interdizione da un'arte o professione e, soprattutto, il divieto di ottenere iscrizioni o provvedimenti abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, come pure l'accesso a contributi, finanziamenti e simili erogati con la medesima destinazione.

Qualora tali fatti siano di particolare gravità o ricorra la recidiva specifica può essere disposta la chiusura da uno a dodici mesi dello stabilimento o dell'esercizio dove il fatto è stato commesso. Se entrambe le condizioni ricorrono il giudice può disporre la revoca dei provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Le pene accessorie summenzionate trovano applicazione anche per il delitto di cui all'art. 517-quater c.p. se aggravato ai sensi dell'art. 517-octies c.p. (senza, però, che l'aggravamento ivi previsto sia applicabile al reato suddetto, che non è ivi richiamato).

La confisca obbligatoria e per equivalente di cui all'art. 518.2 c.p. riproduce il contenuto dell'art. 417-bis c.p., che era già richiamato dal testo originario dell'art. 517-quater c.p., mentre è innovativa l'estensione agli artt. 517-sexies e 517 septies c.p. della confisca, che opera anche in caso di patteggiamento.

A questi due ultimi delitti ove aggravati ai sensi dell'art. 517-octies, co. 4, c.p. ("agropirateria") è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'art. 25-bis.1, d.lgs. 231/2001.

Si tratta di un sostanziale arretramento, come è già stato nota-

to[33], rispetto alla disciplina previgente, in quanto le ipotesi di vendita di prodotti non genuini ovvero in frode viene ora punita soltanto in presenza dell'aggravante della "agropirateria". Non si può, però, disconoscere che esiste una logica nella scelta della riforma, cioè quella di limitare le gravi conseguenze dell'illecito societario ai casi di effettiva maggiore gravità.

Per contro, emerge una disparità di trattamento nel raffronto del nuovo reato presupposto con le fattispecie di cui agli artt. 515 e 517 c.p. (applicabili oggi ai prodotti diversi dagli agroalimentari), che permangono nell'elenco dell'art. 25-bis.1, e di cui le nuove fattispecie "alimentari" costituiscono sostanzialmente un calco. E si noti che, stante l'orientamento giurisprudenziale[34] – secondo cui la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto a favore della persona fisica non ha effetti estensivi sulla responsabilità dell'ente -, anche violazioni bagatellari degli artt. 515 e 517 c.p. sono suscettibili di comportare l'applicazione del d.lgs. 231/2001. Anche qui con una distorsione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che può indurre dubbi di costituzionalità.

3. Le modifiche al codice di procedura penale.

Nell'art. 246 c.p.p., relativo alle ispezioni, è inserito un comma 2-*bis* che abilita il pubblico ministero ad omettere l'avviso al difensore nel caso di attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. Tale norma appare, però, superflua perché già il quinto comma dell'art. 364 c.p.p. prevede tale facoltà in via generale. Tanto è vero che il nuovo testo dell'art. 246 c.p.p. ri-

[33] N. PACILEO, A. MILANI, *Prevenzione 231 e reati agroalimentari*, in *esgnews.it*.
[34] Cass. Sez. III pen., 10 luglio 2024, n. 37237, Rv. 286918 Cass., Sez. III pen., 15 gennaio 2020, n. 1420; Cass. Sez. III pen., 15 marzo 2019, n. 11518, in *www.italgiure.giustizia.it.*

manda espressamente a quest'ultima disposizione. Né l'attività di prelievo/campionamento ha una specificità tale da essere estranea alle normali attività di assicurazione delle prove che possono essere compiute in occasione di una ispezione, con conseguente applicabilità *de plano* della norma generale.

In materia di sequestro (art. 260, co. 3, c.p.p.) è prevista la distribuzione gratuita a persone bisognose o a enti caritatevoli di «prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento». È altresì prevista la consegna di prodotti alimentari idonei al consumo animale in favore di enti che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi. La destinazione benefica è stabilita anche dall'art. 86-quater disp. att. c.p.p., quando sia stata disposta la confisca dei prodotti oggetto del reato.

La norma punisce come malversazione ai sensi dell'art. 316-bis c.p. la destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle suindicate.

Si amplia, o forse meglio si ridefinisce (vista la precedente previsione come reato presupposto di quello di cui all'art. 516 c.p., ora abrogato, ma non dell'art. 517 c.p.) i casi in cui sono ammesse le intercettazioni, estese ai reati di cui agli artt. 517-sexies, 517-septies c.p. (art. 266, co. 1, lettera *f-ter* c.p.p.).

È poi di interesse la previsione come nuovo caso in cui è consentito procedere con incidente probatorio qualora oggetto del reato siano alimenti deteriorabili (art. 392, co. 1, lettera *f*)[35]; anche se probabilmente tale ipotesi ben poteva rientrare nel caso generale in cui l'accertamento tecnico riguarda, tra l'altro, cose soggette a modificazione non evitabile.

[35] In proposito si ricordi quanto già previsto dall'art. 4 d.lgs. 123/1993, ora abrogato, nel caso di analisi in sede amministrativa per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.

Sicuramente importante, o comunque chiarificatrice di quella che è stata finora soltanto una interpretazione sistematica attuata nella prassi, è l'interpolazione dell'art. 223 n. coord. c.p.p., relativo all'utilizzo nel procedimento penale di analisi di campioni effettuata in sede amministrativa, cioè prima della emersione di indizi di reato, in virtù della quale si deve procedere con le garanzie difensive non solo più nel caso in cui non sia prevista la revisione, ma in ogni caso in cui l'analisi è irrepetibile per deperibilità, modificabilità (come tipicamente per le analisi microbiologiche) o quantità del campione.

In verità, l'art. 7 d.lgs. 27/2021 ("controperizia") – provvedimento che coerentemente ha abrogato tanto l'art. 1 L. 283/1962 in materia di revisione di analisi quanto il d.lgs. 123/1993 – dispone già che «Qualora l'esito dell'analisi […] da condurre non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione […] della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche», l'analisi viene effettuata su un campione unico». Va comunque notato che l'art. 7 cit. non contempla garanzie per la difesa, rinvenibili invece nell'art. 223 n. coord. c.p.p.

Scongiurata ad opera della l. 71/2021 l'abrogazione che il d.lgs. 27/2021 aveva disposto dell'art. 223 n. coord. c.p.p., residua uno spinoso problema di coordinamento tra le diverse normative applicabili alle analisi, in particolare per quanto riguarda le analisi irripetibili. Infatti, diversamente da quanto prevedeva l'abrogato art. 4 d.lgs. 123/1993 per le analisi microbiologiche su prodotti deteriorabili, la procedura di "controperizia" prevede che l'interessato abbia diritto soltanto a un riesame puramente documentale, quindi formale, della procedura, in tal modo vulnerando il diritto di difesa sostanziale dell'interessato, e così rendendo non utilizzabile il risultato analitico nell'eventuale procedimento penale, che sia stato aperto proprio in virtù del riscontro di non conformità dell'alimento.

Tuttavia, a nostro avviso una soluzione esiste. La giurisprudenza civile[36], di fronte al tenore dell'art. 15 l. 689/1981 (abrogato dal d.lgs. 27/2021), che disciplinava l'accertamento degli illeciti amministrativi tramite analisi di laboratorio, ma che non regolamentava il caso della irripetibilità, si è consolidata nel senso di ritenere la diretta applicabilità dell'art. 223 n. coord. c.p.p., intesa quale norma generale, e quindi con l'obbligo di avviso all'interessato del giorno ora e luogo della esecuzione dell'analisi, con facoltà dell'interessato di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

In altri termini, una interpretazione sistematica della normativa sulle analisi irripetibili porta a ritenere che in questi casi trovi applicazione diretta ed esclusiva l'art. 223 cit. e non la procedura di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 27/2021.

4. Ulteriori modifiche.

Vengono interpolati l'art. 9 l. 146/2006 (in materia di lotta al crimine organizzato transnazionale) con l'inserimento dell'art. 517-septies c.p., accanto all'art. 517-quater c.p., consentendo operazioni sotto copertura anche per tale fattispecie; e l'art. 16 l. 99/2009 (relativo alla destinazione pubblica di beni sequestrati), in cui sono inclusi i reati di cui agli artt.517-sexies e 517-septies c.p.

Dalla tutela del "*made in Italy*" apprestata dall'art. 4, co. 49 l. 350/2003 vengono espunti i prodotti alimentari, mentre la seconda parte del comma 49-bis (relativo ai prodotti alimentari) è stata abrogata. La scelta potrebbe apparire incongrua rispetto alle nuove disposizioni che hanno come obiettivo la tutela dei prodotti agroalimentari «italiani».

In realtà non è così. Infatti, l'apposizione di segni linguistici o

[36] Cass. civ. 6769/2004; Cass. civ. 6097/2001; Cass. civ. 9282/1999, in *www.italgiure.giustizia.it*.

figurativi che dichiarino falsamente l'italianità del prodotto o vi alludano ricadranno nella fattispecie dell'art. 517-septies c.p. D'altra parte, il comma 49 prevede il rinvio all'art. 517 c.p. (prodotti con segni mendaci) per la sanzione penale.

L'abrogazione della seconda parte del comma 49-bis comporta che per i prodotti agroalimentari con fallace indicazione della loro italianità non verrà più applicata la sanzione (amministrativa)[37] ivi prevista (dopo l'interpolazione effettuata con la legge n. 166/2009), riconducendoli nuovamente al campo penale, evitando anche le acrobazie interpretative a cui era stata costretta la giurisprudenza per discriminare le ipotesi rientranti nel comma 49 da quelle del comma 49-bis[38].

5. Conclusioni.

Le nuove disposizioni costituiscono senza dubbio un contributo articolato in un settore abbastanza trascurato dal legislatore. Quanto in particolare all'intervento in campo penale, le novità consistono nell'avere positivizzato – e non è un merito irrilevante - alcune soluzioni risalenti al progetto ministeriale del 2015 (recepito dal CdM nel 2017), ripreso dal A.S. 2231 del 2016 e, in parte, dal A.C. 2427 del 2020 e dal A.C. 823 del 2023, senza però impegnarsi in una vera risistemazione e unificazione della materia – che, ricordiamolo, comprende la preminente tutela della sicurezza alimentare –, così sfrangiata e frutto di stratificazioni normative non sempre tra loro compatibili, specie con riguardo all'intreccio tra attività amministrativa di controllo e attività di polizia giudiziaria.

Di più, mentre il legislatore rivendica al provvedimento di volere «realizzare, unitamente anche ad un inasprimento delle sanzioni

[37] Peraltro molto afflittiva sul piano patrimoniale.

[38] Cass. Sez. III pen., 14 giugno 2016, n. 54521, Rv. 268716; Cass. Sez. III pen., 5 febbraio 2014, n. 21256, Rv. 259721, in *www.italgiure.giustizia.it.*

[…] un maggior effetto deterrente»[39], in realtà si nota che la pena detentiva del reato di cui all'art. 517-sexies c.p. è stata dimezzata nel massimo rispetto a quella dell'art. 515 c.p., e pure inferiore è nel massimo la misura della reclusione nell'art. 517-septies c.p. rispetto all'equivalente art. 517 c.p. Inoltre, un depotenziamento della deterrenza proviene dalla causa di non punibilità per i fatti lievi di frode commerciale, che va oltre i limiti di applicabilità dell'art. 131-bis c.p., con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale.

Ha previsto un dolo specifico rafforzato non richiesto nelle analoghe disposizioni incriminatrici precedenti.

Ha introdotto la c.d. "agropirateria", ma l'ha costruita come circostanza aggravante, anziché come reato autonomo, permettendone la neutralizzazione sanzionatoria con il gioco delle circostanze attenuanti. E soprattutto l'ha esclusa per il caso più tipico di aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale, ossia quando il reato abbia ad oggetto prodotti a denominazione protetta.

Ha, bensì, previsto per i nuovi reati la responsabilità amministrativa degli enti - del resto già esistente per le fattispecie ora sostituite -, ma soltanto nella forma aggravata dell'agropirateria, creando anche un disallineamento, critico sul piano di costituzionalità, con fattispecie analoghe (artt. 515, 517, 517-ter c.p.) relative a prodotti non agroalimentari, mentre proprio per quelli agroalimentari si è postulata una maggior deterrenza sanzionatoria.

Insomma, un modo di legiferare piuttosto schizofrenico[40].

[39] *Relazione* illustrativa, 2.

[40] «La riforma in commento, invero, sembra presentare più ombre che luci […] non pare potenziare la tutela effettiva del patrimonio agro-alimentare, addivenendo, piuttosto, addirittura a un suo indebolimento […] Sorge allora una domanda di fondo: non si rischia, di fatto, di scivolare verso la paradossale creazione di una sorta di ingiustificato "privilegio" per il sistema agroalimentare, finendo per "schermare" proprio quel comparto corporate che, invece, necessiterebbe di una maggiore valorizzazione sul piano della responsabilità degli enti?» (R. BATTISTONI, *I delitti*, cit., 733).

Né va dimenticata, pur innocua *défaillance*, la sfasatura con il d.lgs. 51/2026 – entrato in vigore il 7 maggio, mentre la pubblicazione della l. 75/2026 è del 14 maggio -, che all'art. 21 ha interpolato la rubrica e il testo dell'art. 517-quater c.p., aggiungendo dopo la parola «agroalimentari» le parole «artigianali e industriali», innovazione che è stata implicitamente abrogata (nella rubrica) dalla *lex superveniens*.

Infine, ma non è necessariamente un appunto specifico alla riforma, restano al palo, anche per responsabilità a livello regionale, due aspetti che riteniamo invece di grande importanza per il miglioramento qualitativo e quantitativo della vigilanza, e di riflesso dell'intero sistema, quali la formazione e l'incremento del personale, o per cominciare la copertura dei vuoti di organico, che vengono progressivamente a formarsi senza rapide e complete sostituzioni.

Vincenzo Pacileo

ABSTRACT:

L'articolo esamina le principali novità introdotte dalla legge n. 75/2026 in materia di repressione delle frodi agroalimentari, con particolare riferimento alle modifiche apportate al codice penale e al codice di procedura penale. Dopo aver ricostruito le finalità dell'intervento legislativo e i suoi rapporti con il progetto di riforma elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta da Gian Carlo Caselli, l'analisi si sofferma sulle nuove fattispecie di frode alimentare e commercio di prodotti con segni mendaci, sulle disposizioni relative alla contraffazione delle DOP e IGP, nonché sul sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti, delle pene acces-

sorie e della responsabilità amministrativa degli enti. Particolare attenzione è dedicata alla nuova configurazione dell'agropirateria, prevista come circostanza aggravante anziché come autonomo reato, e alla speciale causa di non punibilità per i fatti di lieve entità, della quale vengono evidenziate le criticità interpretative e i possibili profili di illegittimità costituzionale. L'esame delle disposizioni processuali riguarda, tra l'altro, le modalità di acquisizione e utilizzazione delle prove analitiche, con specifico riguardo agli accertamenti irripetibili. L'indagine mette infine in luce i limiti sistematici di una riforma che, pur introducendo alcune innovazioni apprezzabili, non realizza un'effettiva razionalizzazione della materia e presenta talune incongruenze sul piano della coerenza normativa e dell'effettività della tutela penale del patrimonio agroalimentare.

EN:

The article examines the main innovations introduced by Law No. 75/2026 concerning the repression of agri-food fraud, with particular regard to the amendments to the Italian Criminal Code and Code of Criminal Procedure. After outlining the objectives of the legislative reform and its relationship with the reform proposal drawn up by the ministerial commission chaired by Giancarlo Caselli, the analysis focuses on the new offences of food fraud and the marketing of products bearing misleading signs, the provisions on the counterfeiting of PDOs and PGIs, and the system of aggravating and mitigating circumstances, ancillary penalties and corporate administrative liability. Particular attention is paid to the new legal treatment of agropiracy, introduced as an aggravating circumstance rather than as a separate criminal offence, and to the special ground for exemption from punishment in cases of minor seriousness, highlighting its interpretative difficulties and potential constitutional concerns. The examination of procedural provisions also addresses the collection and admissibility of analytical evidence, particularly in relation to non-repeatable technical examinations. The article ultimately identi-

fies the systemic shortcomings of a reform which, despite introducing some significant innovations, fails to achieve a genuine rationalisation of the relevant legal framework and reveals inconsistencies affecting both legislative coherence and the effectiveness of criminal protection of the agri-food heritage.

PAROLE CHIAVE:

frodi agroalimentari; legge n. 75/2026; patrimonio agroalimentare; agropirateria; responsabilità degli enti; tutela penale.

agri-food fraud; Law No. 75/2026; agri-food heritage; agropiracy; corporate liability; criminal protection.